

Proposta N° 233 / Prot. Data 30.06.2017		<p style="text-align: right;">Immediata esecuzione</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p>
--	---	--

Comune di Alcamo

LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

Copia deliberazione della Giunta Municipale

N° 208 del Reg. Data 04.07.2017	OGGETTO :	LITE VENATURE MARMI SRL C/ COMUNE DI ALCAMO AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AL RICORSO AVVERSO L'AVVISO DI ACCERTAMENTO TARSU ANNO 2012, NOMINA V/DIRIGENTE DR. FABIO RANDAZZO
Parte riservata alla Ragioneria Bilancio _____ ATTO n. _____ Titolo _____ Funzione _____ Servizio _____ Intervento _____ Cap. _____		

L'anno duemiladiciassette il giorno quattro del mese di luglio alle ore 9,40 nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

		PRESENTI	ASSENTI
1)	Sindaco Surdi Domenico		X
2)	Vice Sindaco Scurto Roberto	X	
3)	Assessore Russo Roberto	X	
4)	Assessore Butera Fabio	X	
5)	Assessore Di Giovanni Lorella	X	

Presiede il V/Sindaco, Dr. Roberto Scurto

Partecipa il Segretario Generale, Dr. Vito Antonio Bonanno, con funzioni di verbalizzazione ed assistenza giuridico-amministrativa.

Il V/Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sulla proposta di seguito trascritta

*Il Funzionario Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. 10/91, attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno, e di aver verificato che i soggetti intervenuti nella istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni, propone la seguente deliberazione avente ad oggetto: “**Lite Venature Marmi srl c/ Comune di Alcamo autorizzazione alla costituzione in giudizio al ricorso avverso l’avviso di accertamento TARSU anno 2012, nomina V/Dirigente Dr. Fabio Randazzo**”.*

Premesso che la società Venature Marmi srl in data 05/12/2016 con Prot. gen. n. 58457 ha notificato al Comune di Alcamo ricorso avverso l’avviso di accertamento n. 20120003925 notificato in data 07/11/2016 e relativo alla TARSU anno 2012 per un importo complessivo di € 31.371,86.

Tenuto conto che nei confronti del medesimo contribuente, e con riferimento agli anni 2011 e 2013, vi sono contenziosi in itinere riguardanti il tema dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani e l’asserita esclusiva produzione di essi nei locali adibiti all’attività per i quali il Comune si è già costituito;

Considerato che le motivazioni esposte nel ricorso non inducono questo ente a rivedere la pretesa tributaria in quanto le censure attengono essenzialmente alla superficie tassata, per la quale parte ricorrente sostiene (senza dimostrarlo) la totale intassabilità perché produttrice esclusivamente di rifiuti speciali non assimilati agli urbani e nessuna dimostrazione esaustiva ha dato riguardo l’assenza di produzione di rifiuti solidi urbani e speciali assimilati nelle suddette aree.

Rilevato che in assenza della prova sull’esclusiva produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani vige la presunzione legale di produzione di rifiuti speciali assimilati agli urbani tranne per le parti, escluse espressamente, in cui si producono rifiuti pericolosi anche se in maniera non prevalente.

Ritenuto di dovere costituirsi in giudizio per rappresentare i fatti sin qui esposti e per difendere le ragioni dell’Ente, che saranno più diffusamente trattate nell’atto di costituzione, in maniera coerente con le difese già esposte nelle costituzioni in giudizio relative agli anni 2011 e 2013.

PROPONE DI DELIBERARE

- Di autorizzare il Comune di Alcamo, in persona del suo rappresentante legale pro - tempore, per i motivi espressi in narrativa, alla costituzione in giudizio avverso il ricorso presentato innanzi alla C.T.P. di Trapani dalla società Venature Marmi srl;
- Nominare, a difesa delle ragioni creditorie (tributarie) del Comune di Alcamo il V/Dirigente della V Direzione Dr. Fabio Randazzo, conferendo allo stesso ogni più ampio mandato di legge.

Il Responsabile del Procedimento
F.to Rag. Enza Maria Messana

Il V/Dirigente
F.to Dr. Fabio Randazzo

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto “**Lite Venature Marmi srl c/ Comune di Alcamo autorizzazione alla costituzione in giudizio al ricorso**”

avverso l'avviso di accertamento TARSU anno 2012, nomina V/Dirigente Dr. Fabio Randazzo”

Visti gli allegati pareri resi ai sensi di legge, anche ai fini dell'art. 147-bis, 1° comma del d. lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Ritenuta la propria competenza

Ad unanimità di voti espressi palesemente;

D E L I B E R A

Approvare la superiore proposta di delibera avente ad oggetto “Lite Venature Marmi srl c/ Comune di Alcamo autorizzazione alla costituzione in giudizio al ricorso avverso l'avviso di accertamento TARSU anno 2012, nomina V/Dirigente Dr. Fabio Randazzo”

condivise le ragioni a supporto della richiesta di immediata eseguibilità visto l'art. 12, comma 2, della legge regionale n. 44/1991;
con separata deliberazione, ad unanimità di voti palesemente espressi;

D E L I B E R A

dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo .

Pareri ex art. 1, comma 1, lett. i), punto 01 della l.r. 48/91 e s.m.i. sulla delibera di giunta comunale avente ad oggetto: ‘Lite Venature Marmi srl c/ Comune di Alcamo autorizzazione alla costituzione in giudizio al ricorso avverso l’avviso di accertamento TARSU anno 2012, nomina V/Dirigente Dr. Fabio Randazzo’

Il sottoscritto Dirigente della Direzione V – Entrate Tributarie e Patrimoniali

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni;

Visto il vigente regolamento degli uffici e dei servizi comunali e in particolare l’art. 58 in virtù del quale la sottoscrizione da parte dell’avvocato, del presente atto, costituisce altresì accettazione dell’incarico.

Verificata, altresì, la regolarità dell’istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo quanto previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i.

Ai sensi dell’art.1, comma 1, lett. i) punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all’oggetto.

Alcamo, lì 26.06.2017

Il Dirigente
F.to Dr. Francesco Saverio Maniscalchi

Il sottoscritto Dirigente della Direzione VI – Ragioneria

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario;

Ai sensi dell’art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all’oggetto.

Alcamo, li 30.06.2017

Il Dirigente
F.to Dr. Sebastiano Luppino

Letto, approvato e sottoscritto, come segue:

IL V/SINDACO
F.to Dr. Roberto Scurto

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to Roberto Russo

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Vito Antonio Bonanno

=====

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.)

N. Reg. pubbl. 2621

Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio on line, che copia del presente verbale viene pubblicato a decorrere dal giorno 04.07.2017 all'Albo Pretorio on line ove rimarrà visionabile per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio on line
F.to Alessandra artale

Il Segretario Generale
F.to Dr. Vito Antonio Bonanno

Alcamo, li 04.07.2017

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 04.07.2017

- decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione all'albo on line (art. 12 comma 1, L.R. 44/91)
- dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. 44/91)

Alcamo, li 04.07.2017

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Vito Antonio Bonanno

=====

E' copia informatica dell'originale analogico formata per finalità di pubblicazione e consultazione.

Alcamo li 04.07.2017

L'Istr. Amministrativo
F.to Santino Lucchese

CITTA' DI ALCAMO
 POSTA MARUVO
 Prot. n. 58457 del
 Assegnata al Settore
 Il Segretario Generale
 5 DIC 2016



SPETT.LE COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI

TRAPANI

SPETT.LE COMUNE DI ALCAMO-SETTORE SERVIZI FINANZIARI-

UFFICIO TARSU

OGGETTO: RICORSO CONTRO AVVISO DI ACCERTAMENTO N.

20120003925 NOTIFICATO IN DATA 7.11.2016 E RELATIVO A TARSU

ANNO 2012

- RICHIESTA DI PUBBLICA UDENZA -

La società "Venture Marmi s.r.l." con sede in Alcamo via Cappuccini Vecchi

n. 6 cod. fisc. 02194750812 in persona del suo amministratore sig. Giuseppe

Calandrino difeso e rappresentato nel presente giudizio, giusta procura in uno

al presente atto, dall'avv. Maurizio Iannello (cod. fisc.

NNLMRZ79H22G273B ; pec. maurizioiannello@pecavvpa.it ; fax

091526428) e presso il suo studio in Palermo via del Fante n. 56,

elettivamente domiciliato, a mezzo del presente atto propone

RICORSO

avverso l'atto di accertamento indicato in oggetto opponendone, per quanto

infra, la sua illegittimità ed infondatezza.

IN FATTO ED IN DIRITTO

In data 07.11.2016 veniva inviato a mezzo di raccomandata a/r, presso la sede

della società Venatura marmi, l'avviso di accertamento indicato in oggetto,

mediante il quale il Comune di Alcamo, richiedeva il pagamento della

somma di € 31.371,86, comprensiva di interessi e sanzioni, conseguente

all'accertato omesso pagamento della quota TARSU relativo all'annualità

2012.

COMUNE DI ALCAMO L.R. 10/1991
 Assegnata al servizio
 Assegnata al Responsabile del Proce.
 dimenito
 Il responsabile del SETTORE
 Addi 05 DIC 2016

Per una migliore scienza della questione occorre preliminarmente evidenziare	come la società ricorrente operi già da diversi anni nel mercato della	lavorazione dei marmi e delle pietre e come tale produce rifiuti speciali,	sottoposti a particolari procedure di trattamento e smaltimento che ne	escludono la loro tassabilità ai sensi dell'art 8 comma 1 del regolamento	<i>comunale sui rifiuti.</i>	Ciononostante, il calcolo complessivo veniva effettuato applicando alla	superficie totale (6930,00 mq) la tariffa domestica prevista, ignorando di	fatto le disposizioni di cui all'art 8 del vigente regolamento Comunale Tarsu	e del D.lgs. 507/1993 che in materia di rifiuti speciali non equiparabili a	quelli ordinari, prevede una particolare forma di esenzione dal pagamento	della tassa, stante l'obbligo per i produttori di provvedere a proprie spese al	conferimento dei suddetti rifiuti	In tal senso occorre preliminarmente evidenziare come la "Venature Marmi"	già da parecchi anni risulti iscritta nell'albo Nazionale dei gestori ambientali	secondo quanto previsto dall'art 212, comma 8 del D.L. 152/2006.	Tale disposizione prevede l'obbligo per i produttori di rifiuti speciali non	pericolosi, nonché per i produttori di rifiuti speciali pericolosi, di effettuare	la raccolta, il trasporto, e lo smaltimento dei rifiuti prodotti, strutturando	l'organizzazione dell'impresa in modo da prevedere modi e strumenti per il	materiale smaltimento delle sostanze di scarto prodotte da particolari	lavorazioni e non altrimenti eliminabili.	In attuazione degli obblighi di legge indicati, sin dal luglio del 2007 la	società ricorrente ha stipulato un contratto di Leasing con il centro Leasing	S.p.a di Firenze, munendosi di un vero e proprio impianto di depurazione
--	--	--	--	---	------------------------------	---	---	---	---	---	---	-----------------------------------	---	--	--	--	---	--	--	--	---	--	---	--

automatico delle acque, comprensivo di pompa centrifuga e bidone

omogenizzatore dei fanghi, oltre a d un silos decantatore ed una pompa

sommergibile, strumenti tutti funzionali all'assolvimento dell'obbligo di

raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Sempre in attuazione degli obblighi di legge imposti, in questi anni la società

Venatura Marmi più volte e periodicamente, è dovuta ricorrere all'impiego di

manodopera specializzata per il trasporto ed il conferimento in speciali

discariche dei rifiuti derivanti dalla lavorazione delle pietre e del marmo.

In tal senso si vedano le molteplici fatture comprovanti le diverse operazioni

effettuate con la GMS di Valderice, la Ecoripristini s.r.l. di Custonaci e la

Paino Gallina s.a.s di Montelepre, ditte tutte specializzate nella lavorazione e

conferimento in discarica di speciali tipologie di rifiuti.

La premessa ora effettuata indice dunque a ritenere che per tipologia di

attività e struttura organizzativa, la società istante risulta esentata dal

pagamento dell'imposta ordinaria sullo smaltimento dei rifiuti, rientrando tra

le specifiche ipotesi di esclusione, previste all'art 62 comma 3 del capo III

del D.Lgs 1993/ n. 507.

In tale disposizione si fa espresso riferimento alle aree ed ai locali " ove per

specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano , di regola,

rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a

provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti"

In presenza delle condizioni di legge evidenziate, l'imprenditore o il soggetto

produttore di tali rifiuti, sarà dunque esentato dal pagamento della tassa,

dovendo comunque provvedere personalmente, al loro smaltimento, mediante

il ricorso a strutture e macchinari che di fatto incidono sull'organizzazione

	dell'impresa e costituiscono un costo non irrilevante per essa.
	Le ragioni di tale esenzione risiedono storicamente nella necessità di
	deregolamentare lo smaltimento dei rifiuti speciali, affidando ai produttori
	l'obbligo di provvedere al loro smantellamento, e liberando così i Comuni
	dall'assolvimento di un compito che altrimenti sarebbe risultato
	eccesivamente dispendioso e complesso, basti pensare ai macchinari ed agli
	strumenti di cui ogni Comune altrimenti si sarebbe dovuto munire!!!.
	In cambio, fu riconosciuta ai produttori l'esenzione dal pagamento
	dell'imposta ordinaria che altrimenti avrebbe rappresentato non solo una
	doppia imposizione ma un onere eccessivo nei confronti di chi, in definitiva,
	si accollava gli oneri organizzativi ed economici connessi allo smaltimento.
	Naturalmente le disposizioni contenute all'interno dei singoli regolamenti
	Comunali, hanno dovuto di volta in volta recepire le indicazioni di massima
	che derivavano dalle norme contenute nel titolo III del D.lgs. 507/1993.
	Nel caso oggetto del presente ricorso, il regolamento Comunale Tarsu del
	Comune di Alcamo ha inserito al suo interno due specifiche norme dalle
	quali si evince chiaramente come per i produttori di speciali categorie di
	rifiuti vige un regime di esenzione assoluto, con riferimento alle superfici
	destinate per funzioni o natura alla produzione.
	Ed infatti l'art 7 comma 2 del suddetto regolamento in attuazione dell'art 62
	comma 2 del D.lgs. n. 507/1993 prevede espressamente come per speciali
	tipologie di aree e locali debba essere riconosciuta una assoluta esenzione
	dal pagamento della tassa, stante la natura dell'area interessata o dei rifiuti in
	essa prodotti.
	In special modo è prevista una esenzione per le aree di uso non domestico

<p>“ dove si producano esclusivamente rifiuti speciali non assimilati gli urbani , secondo le disposizioni normative vigenti”</p>	<p>Ancora più esplicita appare inoltre la disposizione contenuta nel successivo art 8 del regolamento Comunale, nella quale viene sostanzialmente riprodotto il contenuto dell'art 62 comma 3 del D.lgs. n. 507/1993.</p>	<p>In esso si afferma che “ nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, non assimilati agli urbani, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti”</p>	<p>Diversi sono dunque i profili di illegittimità ravvisabili dall'esame dell'avviso di accertamento oggi opposto che in quanto tale risulta contrastare non solo con quanto previsto dalle disposizioni generali contenute nel D.lgs. n. 507/ 1993, ma anche con le specifiche indicazioni recepite nel regolamento Comunale, posto a fondamento dell'atto oggi opposto.</p>	<p>Nella determinazione della superficie tassabile, l'ufficio ha dunque calcolato non solo gli spazi tassabili ai fini Tarsu (uffici e servizi), ma l'intera superficie occupata che in quanto tale risulta destinata per la quasi totalità alle attività della società e dunque andava esentata.</p>	<p>Diversamente da ciò, una logica e coerente applicazione del dettato normativo , avrebbe dovuto comportare una tassazione delle sole parti adibite ad ufficio ed ai relativi servizi, che nel complesso misurano 60 mq.</p>	<p>Sotto altro punto di vista occorre evidenziare come anche la Giurisprudenza di legittimità, al di là del tenore letterale delle disposizioni sopra citate, abbia a più riprese e costantemente ribadito come le aree ed i fabbricati nei quali si</p>	<p>Pag. 5</p>
--	---	---	---	--	---	--	---------------

producono rifiuti speciali non siano soggetti ad alcun obbligo di pagamento della tassa, dal momento che l'assolvimento di tale obbligo è già strutturalmente connesso all'adempimento degli obblighi imposti dalla legge (vedi Cass. 2009/ n. 25573).	Più di recente una pronuncia della Corte di Cassazione ha ribadito come nessun ulteriore pagamento possa essere richiesto all'imprenditore in presenza di due requisiti specifici, ovvero sia, la produzione di rifiuti tossici o speciali e lo smaltimento degli stessi a proprie spese. (vedi Cass. 2011/774)	Nel caso in esame, come si evince dalla copiosa documentazione allegata, entrambi i requisiti appaiono pienamente provati, ed infatti da un lato l'attività della Venatura Marmi, prevede la produzione di speciali tipologie di rifiuti e scarti di lavorazione, dall'altro l'iscrizione all'albo nazionale dei gestori ambientali, comporta l'assolvimento di un insieme di oneri e spese che concretizzandosi in quell'obbligo di smaltimento a proprie spese previsto dalla legge, rende superflua ed illegittima la pretesa avanzata con l'avviso di accertamento oggi opposto.	Orbene, alla base dell'avviso di accertamento opposto vi è dunque l'erronea convinzione di non potere differenziare le porzioni di superficie esentate, poiché destinata alla produzione di rifiuti speciali o pericolosi, da quella nella quale invece per natura e destinazione vengono prodotti rifiuti urbani o assimilati, per i quali vige il normale obbligo di conferimento in discarica.	A ben vedere tale assunto si fonda sulla riproposizione di uno schema motivazionale già oggetto di pronuncia da parte di questa Commissione Tributaria Provinciale, che con sentenza nr. 536/03/14 (non opposta) relativa all'anno 2010 ha accolto le doglianze di parte ricorrente ed annullato
--	---	--	---	--

- la superficie dedicata ad ufficio dove pertanto si producono rifiuti soggetti alla tassazione ordinaria ammonta a mq 60".	Emerge pertanto in tutta la sua evidenza come l'accertamento d'ufficio notificato risulti viziato e come tale privo di alcun fondamento giuridico.	Per completezza argomentativa si segnala altresì che la Commissione Tributaria Provinciale con sentenza nr. 1302/16 pronunciata in data 07.06.2016 e depositata in data 08.07.2016 ha ribadito l'illegittimità dell'opposto avviso di accertamento anche per l'anno 2011, bollando come infondate le ragioni esposte nell'atto impugnato.	In definitiva l'unica superficie tassabile rimane la sola parte destinata ad ufficio ed ai relativi servizi, che nel complesso misura circa 60 mq, dal momento che la maggior parte della superficie erroneamente calcolata risulta destinata alla produzione e dunque esente da qualsiasi forma ordinaria di tassazione.	In linea di mero subordine si evidenzia altresì la nullità dell'opposto avviso in quanto emesso in violazione dell'art 71 comma 2 bis del D.lgs. 1993 nr. 507 e dell'art 1 commi 162 e 162 della L.296 del 2006.	Lo stesso infatti manca di una valida motivazione in grado di esternare le ragioni del provvedimento, evidenziandone i momenti ricognitivi e logico deduttivi essenziali, in modo da consentire al destinatario dell'atto di svolgere efficacemente la propria difesa.	Ed invero nell'avviso non vi è indicazione degli elementi insopprimibili richiesti perché si possa affermare la legittimità dell'attività di accertamento compiuta, attesa la generica indicazione delle somme dovute e della superficie tassata, senza alcuna ulteriore indicazione delle tariffe applicate e
---	--	---	---	--	--	--

	delle riduzioni eventualmente applicate in virtù di quanto statuito dall'art 8 comma 2 del vigente regolamento Comunale.
	A tali fine si precisa che diversamente che per gli altri anni (2010 e 2011) già definiti con sentenza favorevole al contribuente, l'avviso di accertamento pare non contenere alcuna diminuzione forfettariamente applicata in virtù del richiamato art 8 comma 2 del regolamento Comunale, ma solo una determinazione generica delle somme dovute sulla scorta della più generale tariffa domestica.
	Per dipiù le somme calcolate nell'avviso di accertamento ed indicate rispettivamente a pag. 2 (dovuto € 23.023,00) e 4 (20374,00) sono diverse tra loro, rendendo ancor più incomprensibile l'attività accertatrice svolta.
	Per tutte queste ragioni:
	PIACCIA
	a codesta Commissione Tributaria Provinciale adita accogliere nelle forme il presente ricorso e del pari accogliendone i motivi:
	1) Dichiarare la nullità dell'opposto avviso di accertamento perchè privo di una valida motivazione in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 71 comma 2 bis del D.lgs. 1993 nr. 507 e dell'art 1 commi 162 e 162 della L. nr. 296 del 2006.
	2) Annullare l'avviso di accertamento opposto in quanto privo di qualsiasi fondamento logico e giuridico, dal momento che la società ricorrente risulta in possesso dei requisiti di cui all'art 62 comma del D.lgs 507/1993 e art 8 del regolamento Comunale Tarsu del Comune di Alcamo e dunque risulta per legge esentata dal pagamento della Tassa ordinaria, stante la produzione di speciali categorie di rifiuti per le quali vige l'obbligo legale di smaltimento
	Pag. 9

MANDATO

La società Venature Marmi s.r.l. con sede in Alcamo Via Cappuccini Vecchi

n. 6 cod. fisc. 02194750812 in persona del suo amministratore sig.

Calandrino Giuseppe delega per l'assistenza e la rappresentanza nel presente

giudizio, in ogni sua fase e grado, l'avv. Maurizio Iannello conferendo al

medesimo, tutte le facoltà di legge, ivi comprese quelle di nominare sostituti,

chiedere la sospensione dell'atto impugnato, chiamare in causa, transigere,

rinunciare ed accettare rinunce, intraprendere giudizio di ottemperanza e

procedere alla conciliazione giudiziale e frapporte istanza in autotutela,

eleggendo domicilio presso il suo studio sito in Palermo Via del Fante 56.

Ai sensi dell'art 13 del D.lgs. 196/2003 e successive modificazioni ed

integrazioni il sottoscritto presta il proprio consenso al trattamento dei propri

dati personali per le finalità connesse all'adempimento dell'incarico

professionale conferito col presente mandato.

Palermo 28.11.2016

VENATURE MARMI s.r.l.
Amministratore Unico

Vera la superiore firma

Avv. Maurizio Iannello

ALCAMO

2016

1-PI044336

ID0149565077781 91011

AR

Postaraccommandata



Poste Italiane



01.12.2016 13.22
Euro 007.65

UFFICIO TAPSO -
ESSE FORNIRE DI ALCAATO - SERVIZI FINANZIARI
PIAZZA SAN JOSEMARIA ESCRIVAN N.1
98011 ALCAATO (TP)

STUDIO LEGALE
Avv. Maurizio Iannello
Viale del Fante, 56 - 90146 PA
Tel. 091 522173 - Fax 091 526428

Veronica Mauri S.R.L.
c/o



14955077778-1

7D